

L'intervento

di Carlo Rimini*



Allontanare quei bimbi dai genitori produce danni maggiori dei benefici

Serve realismo: meglio riunirli e intervenire su scuola e abitazione

Francamente, non se ne può più: del braccio di ferro fra il tribunale e i genitori dei «bambini del bosco»; del braccio di ferro fra i politici e il tribunale. Sul terreno resteranno i cocci, ma i vasi sono bambini. I politici si dividono in due fronti compatti, strumentalizzando il caso nella campagna elettorale per il referendum costituzionale: da un lato chi difende i provvedimenti del tribunale; dall'altro lato chi afferma che lo Stato non può togliere i figli ai genitori. In mezzo i bambini.

La politica dovrebbe stare fuori dalla discussione perché l'indipendenza della magistratura non è uno slogan

elettorale. Dovrebbe essere quotidiano rispetto delle decisioni giudiziali. Se davvero non si vuole mettere in dubbio l'indipendenza della magistratura, si deve riconoscere che il sistema ha, in sé, mezzi per correggere le decisioni ritenute sbagliate.

L'articolo 330 del codice civile prevede che il tribunale possa dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore compie atti che cagionano un «grave pregiudizio» per il figlio. La stessa norma afferma che «per gravi motivi» può essere disposto l'allontanamento del figlio dalla casa familiare. Il provvedimento del tribunale per i minorenni non

è quindi un provvedimento abnorme. Provvedimenti di questo tipo sono frequenti. Succede che vengano tolti ai genitori bambini costretti a vivere in un campo di baracche nella periferia di una grande città: in questi casi nessuno chiede che siano inviati «ispettori ministeriali».

Penso tuttavia che i provvedimenti relativi ai «bambini del bosco» li espongano ad

La struttura

La prospettiva dei piccoli non può essere quella di restare lì a tempo indefinito

un pregiudizio maggiore dei benefici. I precedenti della Cassazione affermano che la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale, costituisce l'*extrema ratio* adottabile solo ove altri provvedimenti non siano idonei a tutelare l'interesse prevalente del minore a crescere nel contesto familiare d'origine. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, già nel 2007, ha affermato che «laddove vi sia un legame familiare, lo Stato deve agire in modo tale da permettere che questo legame si consolidi e si sviluppi e deve assumere misure adatte a riunire genitori e figli. In tale contesto, il fatto che un minore possa essere accolto in un

ambiente più propizio alla sua educazione, non è sufficiente a giustificare l'allontanamento dai genitori. Un'ingerenza così grave nei diritti dei genitori a godere di una vita familiare con i loro figli può essere considerata necessaria solo se fondata su considerazioni ispirate all'interesse del minore sufficientemente valide e salde».

L'intervento del giudice deve quindi essere guidato da un progetto. L'allontanamento di un bambino dalla sua famiglia ha senso solo per un tempo limitato e solo fino a che si ritiene che esso porti un vantaggio maggiore del trauma che comporta. Se la prognosi sulla capacità di oc-

cuparsi di un minore da parte dei genitori è totalmente negativa, il minore deve essere dichiarato in «stato di abbandono» e dato in adozione. Ma, prima di effettuare una simile valutazione, il giudice deve considerare se l'adozione è concretamente possibile. La prospettiva dei bambini non può essere quella di rimanere in una casa-famiglia a tempo indefinito. Gli interventi del giudice minorile devono essere orientati al realismo. I bambini hanno dimostrato di essere legatissimi ai loro genitori. Tenerli in una struttura protetta per un tempo prolungato, in una situazione nella quale la prospettiva di un'adozione è irrealistica, significa creare un danno certo. Meglio allora riunire la famiglia e intervenire su singoli temi: la scuola e l'idoneità dell'abitazione.

*Ordinario di diritto privato nell'Università di Milano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Corriere della Sera
10 marzo 2026